

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Gianfranco Catena

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Pecoraro



Comune di Filettino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° - 017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio Comunale e contestualmente pubblicata sull'Albo OnLine del Sito Ufficiale dell'Ente Comune di Filettino, per 15 giorni consecutivi, successivi alla data odierna e contestualmente comunicata ai Capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Albo N° _____



Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Filettino li _____

IL RESPONSABILE LA PUBBLICAZIONE
Sig. Pietro Cosmi

E' per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo

Filettino li _____

D'ordine del Sindaco
L'IMPIEGATO INCARICATO
Cav. Fernando Olini

OGGETTO **SEGRETERIE DEI COMUNI DI: "CORI - FILETTINO - TREVI NEL LAZIO".**
:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA

L'anno **Duemiladieci (2010)**, addì **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore 15,30 nella **CASA COMUNALE**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs.267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio stesso. **SEDUTA STRAORDINARIA e PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.**

All'Appello risultano:

CATENA GIANFRANCO	- SINDACO	SI	
COTOLONI SANTE	-CONSIGLIERE	SI	
NARDECCHIA SILVERIO	-CONSIGLIERE	SI	
NICOLINI GIORGIO	-CONSIGLIERE	SI	
BIANCHINI MILENA	-CONSIGLIERE	SI	
PIACENTINI DOMENICO	-CONSIGLIERE	SI	
MARFOLI ENIO	-CONSIGLIERE	SI	
SANTORI PAOLA	-CONSIGLIERE	SI	
FEI ANTONIO	-CONSIGLIERE		SI
CERROCCHI OSCAR	-CONSIGLIERE	SI	
GIACOMINI FABRIZIO	-CONSIGLIERE	SI	
DI GIOVAMBATTISTA GIGLIOLA	-CONSIGLIERE		SI
NARDECCHIA ENRICO	-CONSIGLIERE		SI

Tot. Presenti - Assenti

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
	SI
10	03

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4), lettera a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000) il **Segretario Comunale Dott. VINCENZO PECORARO in servizio a scavalco.**

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il **Dott. Gianfranco Catena - SINDACO** assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

In prosecuzione di seduta il Sindaco illustra il punto iscritto all'ordine del giorno e relativo all'approvazione della convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale tra i comuni di: CORI – FILETTINO – TREVI NEL LAZIO.

Aprè la discussione ED AL TERMINE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che, all'art. 10, testualmente recita:

“Art. 10 – Convenzione di segreteria

1. *I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio segreteria.*

2. *Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.*

3. *Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della Legge determina l'entità delle retribuzioni aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.”;*

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, che, all'art. 17, commi da 67 e 85, detta norme in materia di Segretari comunali e provinciali;

Visto in particolare l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,

Considerato che vi è la volontà tra i Comuni di CORI, FILETTINO E TREVI NEL LAZIO, di sottoscrivere una convenzione per la gestione, in forma associata, del servizio di Segreteria Comunale, con unico Segretario Comunale, conformemente a quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come peraltro previsto dal comma 3 dell'art. 9 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Ritenuto che la convenzione per detto servizio rappresenta un vantaggio per le Amministrazioni perché, oltre a ridurre il costo del personale, consente di utilizzare professionalità qualificate e dotate di significativa esperienza;

Vista l'allegata bozza di convenzione per lo svolgimento del servizio associato di Segreteria Comunale;

Dato atto, come meglio precisato in convenzione, che il Sindaco del Comune di CORI rappresenta il soggetto competente alla nomina e alla revoca del Segretario;

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli:

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni ____ (_____) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

Recesso mediante atto deliberativo consiliare adottato da una delle Amministrazioni Comunali

Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni

Comunali;

in caso di scioglimento della convenzione il Segretario Comunale, titolare della stessa, rimarrà in servizio in qualità di titolare del comune capofila.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe II B, (popolazione compresa dai 10000 ai 65000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto già il Comune capo convenzione è di classe 2^.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del LAZIO per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di _____

Comune di _____

Comune di _____

- del Responsabile dell'Area amministrativa , in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile dell'Area Contabilità e tributi, in ordine alla regolarità contabile;
resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione per alzata di mano:

- presenti n. 10

- favorevoli n. 10

DELIBERA

1) di approvare la convenzione fra i Comuni di Cori, Filettino e Trevi nel Lazio per la gestione del servizio associato di Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18/08/2000, nel testo, costituito da n. 11 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ;

2) di dare atto che le spese concernenti il servizio di segreteria sono ripartite tra i Comuni convenzionati, secondo le seguenti modalità:

- 60% Comune di CORI;

- 20% Comune di FILETTINO;

- 20% Comune di TREVI NEL LAZIO;

3) di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata, per i provvedimenti di competenza, alla Sezione regionale dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

DI RENDERE LA PRESENTE CON SUCCESSIVA VOTAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;

P A R E R E – FINANZIARIO

(Art. 49, COMMA 1° D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

SEGRETERIE DEI COMUNI DI: “ CORI – FILETTINO - TREVI NEL LAZIO” . SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE .

In relazione al disposto dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

A P P O N E

il visto di regolarità Tecnico – Contabile sull'enunciata proposta di deliberazione ed al riguardo assicura di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione.

RESPONSABILE S. FINANZIARIO
f.to Cav. Fernando Olini

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CORI—FILETTINO E TREVI NEL LAZIO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno _____ il giornodel mese di, tra il Comune di _____ c.f. _____ di classe ____ legalmente rappresentato dal Sindaco _____, il Comune di _____ di classe ____ legalmente rappresentato dal Sindaco c.f. _____ ed il Comune di _____ di classe _____, legalmente rappresentato dal Sindaco _____, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di CORI con delibera di C.C. n. _____ del....., esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di FILETTINO con delibera di C. C. del....., esecutiva ai sensi di legge, e l'amministrazione comunale di TREVI NEL LAZIO con delibera di C.C. n. _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lg. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R., n.465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di CORI (LT) (**Classe II B**) e di FILETTINO E TREVI NEL LAZIO (FR) (**Classe C**), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di CORI assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal Vice segretario se nominato.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, ivi compresa la retribuzione di risultato, ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione.

Al Segretario Comunale sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dall'uno all'altro dei comuni convenzionati utilizzando il mezzo proprio, assumendo come parametro il costo chilometrico determinato ufficialmente dall'ACI per il tipo di vettura dallo stesso utilizzato e computando le distanze dal comune capoconvenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

_ Comune a) CORI 60%;

_ Comune b) FILETTINO 20%;

_ Comune b) TREVI NEL LAZIO 20%;

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento